

## **CALENDARIO VENATORIO 2015/2016**

### **ART. 1 – Luoghi di caccia**

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

### **ART. 2 – Documenti**

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale ( art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
- 5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza
- 6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 9) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia ( ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia ( ATC), al fine

di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina sia stanziale che migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

### **ART. 3 – Orari**

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

### **ART. 4 – Calendario ( Specie e periodi di prelievo venatorio)**

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

#### **Preapertura**

a) dal 02 settembre al 19 settembre 2015 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

b) nei giorni 2- 5 - 6 settembre 2015 nella sola forma da appostamento temporaneo:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*)

c) nei giorni 2 -5 - 6 – 13 - settembre nella sola forma da appostamento temporaneo:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

#### **Apertura generale**

d) dal 20 settembre 2015 al 6 dicembre 2015 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

f) dal 20 Settembre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

g) dal 20 settembre al 30 novembre 2015 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

h) dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*).

l) dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

m) dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- negli Ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio degli Anatidi ha inizio dal 1 novembre 2015;
- negli Ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d'acqua e del Porciglione ha inizio dal 1 ottobre 2015;
- negli Ambiti territoriali di caccia SR2, RG2 e nel territorio del comune di Mazara del Vallo, non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*) per evitare abbattimenti, per confusione, di esemplari di Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*)

n) dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

o) dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

p) dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

q) dal 20 settembre al 31 ottobre 2015 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

r) dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:

Porciglione (*Rallus aquaticus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*),

inoltre

- il Colombaccio nel mese di settembre 2015 e nel mese di gennaio 2016 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- la Gazza e la Ghiandaia dal 20 al 30 settembre 2015 possono essere cacciati esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- al fine di non recare disturbo alle altre specie, dal 1 al 31 gennaio 2016 la caccia alla Gazza ed alla Ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- dal 1 al 20 gennaio 2016 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

#### **ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe**

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 è consentito sia in forma libera (da 1 uno a 3 tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana. La caccia in forma collettiva è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 7 settembre 2015. Dal 1 al 31 gennaio 2016 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2016 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
  - a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
  - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
  - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

#### **ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale**

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata nella forma libera (da 1 uno a 3 tre cacciatori) e nella forma collettiva che prevede la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio.

La caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

La caccia vagante in forma libera, con e senza l'ausilio di cani, è consentita dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla

L.R 33/97 e del presente provvedimento.

Dal 1 al 31 gennaio 2016 la caccia al cinghiale in forma libera, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani;

La caccia al Cinghiale in forma collettiva con l'ausilio di cani è consentita da lunedì 2 novembre 2015 al 31 gennaio 2016; la caccia collettiva con l'ausilio dei cani è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME2 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

Dal 1 al 31 gennaio 2016 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2015 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli altri ambiti territoriali di caccia della Sicilia possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
  - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
  - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia
  - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- 6) nell' ATC PA2 possono essere autorizzate 10 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 5 (cinque) devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.
- 7) nell' ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, per giornata di caccia.

#### **ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria**

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia

alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

#### **ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie**

Nelle aziende agro – venatorie è consentita l'utilizzazione, a fini venatori, del Fagiano comune (Phasianus colchicus) e della Starna (Perdix perdix). Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà la revoca della concessione.

#### **ART. 9 – Piano di abbattimento**

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	2	50
Coniglio selvatico ( ATC AG1 e ATC AG 2)	2	30
Merlo	5	

#### **ART. 10– Allenamento e addestramento cani**

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia ,con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

#### **ART. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto**

L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

**1** - negli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito esclusivamente nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dal 1 ottobre 2015 al 6 dicembre 2015 incluso; nella rimanente parte del territorio della provincia non è consentito;

**2** - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 20 settembre al 30 novembre 2015 incluso ad esclusione del territorio dei comuni di Mazzarrone ( CT2) e di Mineo ( CT1) dove non è consentito;

**3** - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'Isola di Vulcano ATC ME3, dal 1 ottobre al 30 novembre 2015; negli altri ATC della provincia di Messina l'uso del Furetto non è consentito.

**4** - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell' ATC PA3- Isola di Ustica dal 21 settembre al 31 ottobre 2015 incluso ; in tutto il territorio degli ATC PA1 e PA2 l'uso del Furetto non è consentito;

5 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito, dal 2 settembre al 8 novembre 2015 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel territorio del comune di Marsala l'uso del furetto non è consentito nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala-Petrosino; nel ATC TP4 (Pantelleria ) è consentito dalla data di apertura della caccia nell'isola e fino al 13 dicembre 2015.

6 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito esclusivamente nel comune di Sutera dell'ATC CL 1 dal 20 settembre al 31 ottobre 2015;

L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare con se il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

### **ART. 12 – Ulteriori limitazioni e prescrizioni sulle forme e sui luoghi di caccia**

Dal 1 al 31 gennaio 2016 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo ), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita.. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore ed esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma.

Dal 21 al 31 gennaio 2016 l'attività venatoria può essere esercitata, nella forma da appostamento temporaneo, a distanza superiore a 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o da altri ambienti con presenza di rapaci rupicoli.

Nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agro venatorie, dal 1 al 20 gennaio 2016, è consentita anche la caccia vagante in forma libera con l'ausilio di cani sia da ferma che da seguita e da cerca.

### **ART. 13 – Siti Natura 2000 e I.B.A. ( Important Bird Areas)**

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

[ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede\\_e\\_mappe/Sicilia/](ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/)

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. ( Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare;

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al Cinghiale nonché, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, la caccia alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese.

IBA 152 Isole Eolie  
IBA 153 Monti Peloritani  
IBA 154 Nebrodi  
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina  
IBA 156 Monte Cofano  
IBA 157 Isole Egadi  
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani  
IBA 162 Zone Umide del Mazarese  
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto  
IBA 164 Madonie  
IBA 166 Biviere e Piana di Gela  
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero  
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie  
IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

#### **ART. 14 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo**

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.

#### **ART. 15 . Divieti e prescrizioni**

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura.

I cacciatori non residenti in Sicilia , in regime di preapertura , sono autorizzati ad esercitare la caccia nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro venatorie

Non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino;

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria;

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

## ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N - 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N - 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N - 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N - 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N - 15° 12' 14" E

b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui **all'allegato "B"** del presente Decreto.

## ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e smi, L.R. 33/97 e smi in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Palermo **07 agosto 2015**

F.to L'Assessore  
Rosaria Barresi